96/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di revocazione iscritto al n. **62443** del registro di segreteria, promosso da

- BIOMASSE OLEVANO S.r.l. (di seguito anche "Biolevano"), con sede in Milano, Corso di Porta Nuova 15, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06694350965, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- **TALI Pietro Franco**, nato a Tempio Pausania (SS) il 17 dicembre 1949 (c.f. TLAPRF49T17L093C),

- **FAGGIOLI Bruno Covili**, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 10 ottobre 1951 (c.f. CVLBRN51R10G393B),

tutti rappresentati e difesi, dagli avvocati Roberto Santucci (c.f. SNTRRT70C09Z112B) e Paolo Ravaglioli (c.f. RVGPLA83R08H501C) – che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi PEC robertosantucci@ordineavvocatiroma.org e paoloravaglioli@ordine avvocatiroma.org – ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale robertosantucci@ordineavvocatiroma.org;

- ricorrenti in revocazione –

contro

- **PROCURA GENERALE** della Corte dei conti

-resistente in revocazione –

e nei confronti di

- Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., con sede legale in Roma in Viale Maresciallo Pilsudski 92, P.IVA n. 05754381001, in persona del Direttore della Direzione Affari Legali e Societari del GSE nonché legale rappresentante *pro tempore*, avv. Vinicio Mosè Vigilante, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Pugliese (c.f.: PGLNTN74D16F839P –PEC: antoniopugliese@ordineavvocatiroma.org), Sergio Fienga (c.f.: FNGSRG72T02D969G – PEC: sergiofienga@ordineavvocatiroma.org) e Marco Trevisan (c.f.: TRVMRC75P22F241F – PEC: marcotrevisan@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv.to Sergio Fienga in 00196 – Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8;

- **CUGLIERO Alberto** (C.F. CGLLRT70D24L219W), nato a Torino il 24 aprile 1970, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,

dagli Avvocati Claudio Vivani (c.f. VVNCLD68M29L219G; claudiovivani@pec.ordineavvocatitorino.it), Massimiliano Mangano (C.F. MNGMSM63H24G273X; pec avv.massimilianomangano@pecavvpa.it), Elisabetta Sordini (c.f. SRDLBT75S62D969GM; pec elisabetta.sordini@ordineavvgenova.it) e Simone Abellonio (c.f. BLLSMN76C26D205A; pec simoneabellonio@pec.ordineavvocatitorino.it) con elezione di domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei predetti difensori e domicilio fisico presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Mangano, in Roma, Via Antonio Stoppani n. 1,

per la revocazione *ex* art. 202, comma 1, lettera f) del c.g.c.

della sentenza n. 2/2025 emessa dalla Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale di Appello, depositata in data 8 gennaio 2025.

VISTO il ricorso per revocazione;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nell'udienza pubblica del 20 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, l'Avv. Roberto Santucci per le parti ricorrenti e anche per Alberto Cugliero, su delega scritta dei difensori di quest'ultimo; l'Avv. Paolo Ravaglioli per le parti ricorrenti, l'Avv. Sergio Fienga per il GSE, ed il V.P.G. Consigliere Fabrizio Cerioni per la Procura Generale.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 2, depositata in data 8 gennaio 2025, questa Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, ha respinto

- l'appello principale di società Biomasse Olevano s.r.l., Tali Pietro Franco e Covili Faggioli Bruno;

- l'appello incidentale di Cugliero Alberto, dichiarandolo responsabile in via sussidiaria;

- l'appello incidentale della Procura regionale,

con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata (sentenza n. 133/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, depositata in data 26 luglio 2023) con la condanna a carico di Biomasse Olevano s.r.l., Tali Pietro Franco, Covili Faggioli Bruno e Cugliero Alberto, quest'ultimo a titolo di responsabilità riqualificata in via sussidiaria, al pagamento in favore del G.S.E. s.p.a. della somma di euro 6.955.517,41 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Le spese di lite sono state compensate anche nei confronti dell'interveniente GSE.

Le spese di giudizio sono state liquidate in favore dello Stato ed a carico di Biomasse Olevano s.r.l., Tali Pietro Franco, Covili Faggioli Bruno e Cugliero Alberto in euro 272,00.

Questa Sezione ha dunque confermato la sentenza di primo grado n. 133/2023, con la quale la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia aveva condannato, a titolo di dolo, ed in solido, la società Biomasse Olevano S.R.L., Pietro Franco Tali, Bruno Covili Faggioli e Alberto Cugliero, a pagare al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. – la somma di € 6.955.517,41 (in parziale accoglimento della domanda formulata dalla Procura territoriale), a titolo di risarcimento del danno

per avere indebitamente percepito, nell'annualità 2018, l'incentivo aggiuntivo dello 0,5% per la produzione di energia elettrica per mezzo di impianti termoelettrici alimentati da "*biomasse derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali*", rispetto all'incentivo base dell'1,3%, in quanto le biomasse non derivavano dalla cd. "filiera corta" di approvvigionamento, cioè non erano state prodotte nel raggio di 70 km (da calcolare in linea d'aria) dall'impianto di produzione di energia (come previsto nella Tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244).

2. Con ricorso depositato in data 18 settembre 2025 e notificato il successivo I° ottobre 2025, la società Biomasse Olevano S.R.L., Pietro Franco Tali e Bruno Covili Faggioli, invocando l'articolo 202, co.1, lett. f) del codice di giustizia contabile, hanno chiesto la revocazione della anzidetta sentenza di questa Sezione n. 2/2025 rilevando l'"abbaglio dei sensi" in cui sarebbe incorso il giudice di appello per l'errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa.

Secondo l'istante il giudice avrebbe completamente travisato il contenuto della sentenza penale del Tribunale di Pavia n. 825/2024, che non avrebbe ad oggetto la fornitura, nel 2018, di prodotti non conformi alla cosiddetta "filiera corta", poiché non si esprimerebbe né sulla consegna della biomassa, né sulla alterazione dei documenti di provenienza della biomassa fornita a Biolevano. In altri termini il giudice di appello avrebbe errato nell'interpretare la citata sentenza penale, che era stata invece prodotta dalla odierna parte istante al fine di dimostrare il ruolo di Biolevano, quale mera vittima della truffa subita ad opera del legale

rappresentante di ForEnergy, Luca Brindisi, avendo quest'ultimo promesso in vendita legname, mai posseduto, e quindi mai fornito a Biolevano, che tuttavia lo aveva pagato.

Un secondo "abbaglio" del giudice di appello riguarderebbe l'informativa resa dalla Guardia di Finanza di Pavia in data 25.11.2021, citata in modo generico nella sentenza di appello, e che, in realtà, non conterrebbe alcuna contestazione di casi riferibili al 2018 di biomassa ritenuta inidonea all'incentivazione -per tipologia, qualità e provenienza- (con l'unica eccezione di una intercettazione, attinente alla vicenda "Forlino"), né rileverebbe la relazione integrativa richesta dalla Procura per la Lombardia alla G.d.F. per l'anno 2018, per una biomassa comunque incentivabile (in quanto fornita nell'ambito di accordi quadro).

Infine, con riferimento all'elemento soggettivo, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere il *management* di Biolevano consapevole di richiedere un beneficio non spettante, essendo in ciò smentito dalla sentenza del giudice penale che afferma, al contrario, il ruolo di mera vittima di truffa di Biolevano, come confermerebbe la sentenza n. 2481/2025 della Corte di Appello di Milano, che ha definitivamente confermato la più volte citata sentenza del Tribunale di Pavia.

Dopo aver ribadito l'assenza di responsabilità erariale, ha concluso per la revoca della sentenza di appello n. 2/2025 e, in riforma della sentenza lombarda di primo grado, per il rigetto integrale della domanda di

risarcimento del danno in favore di G.S.E., con vittoria di spese di giudizio.

3. Con memoria in data 9.10.2025 si è costituito in giudizio il G.S.E., che, con successiva memoria in data 26.2.2026, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso, non potendo ascriversi ad errore di fatto la valutazione delle prove operata dal giudice di appello, trattandosi di questione di diritto, incensurabile nell'odierna sede. Il ricorso sarebbe inammissibile anche perché avrebbe fatto mero rinvio, nella fase rescissoria, ai motivi di gravame pregressi, in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso per revocazione, che sarebbe comunque infondato poiché tutta la documentazione prodotta in atti (tra cui le pronunce penali, i verbali della Guardia di Finanza e le testimonianze assunte) avrebbe dimostrato in maniera incontrovertibile che la Biomasse Olevano s.r.l. ha beneficiato in maniera illegittima quanto meno della componente premiale pari a 0,5 K dell'incentivo riconosciutole, e sarebbe stato altrettanto dimostrato che tale illegittima attribuzione era ben nota alla Biomasse Olevano s.r.l. e ai legali rappresentanti *pro tempore*.

Ha concluso per il rigetto del ricorso per revocazione per improcedibilità, irricevibilità e/o comunque inammissibilità in fatto ed in diritto. Con condanna della ricorrente alla refusione di spese diritti e onorari, oltre alle spese generali.

4. Con memoria in data 31.10.2025 si è costituito in giudizio Cugliero Alberto, ai sensi dell'art. 203, comma 6, del c.g.c., che ha premesso di aver proposto ricorso per Cassazione per difetto di giurisdizione contro la

sentenza in esame n. 2/2025, contestando il ritenuto rapporto di servizio con il G.S.E., e la giurisdizione contabile nei suoi confronti. Considerata la pronuncia di condanna nei suoi confronti, a titolo sussidiario, ha manifestato interesse per l'accoglimento del ricorso per revocazione, concludendo per la revoca della sentenza di appello e, in fase rescissoria, per il rigetto delle domande di condanna al risarcimento del danno in favore del GSE, spese vinte.

5. Con memoria in data 25.2.2026 la Procura generale si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito da parte di Biomasse del DFU notificato con la prova delle notifiche nel termine di 30 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 180, 1 co., e 203, 3 co., c.g.c., e l'inammissibilità per carenza dei requisiti per la revocazione per errore di fatto, oltreché la sua infondatezza non sussistendo un errore di fatto, trattandosi della valutazione da parte del giudice dei documenti di causa.

Ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per revocazione con conferma della sentenza di appello e della condanna dei ricorrenti, in solido con la società Biomasse s.r.l., alle spese di giudizio.

6. All'odierna pubblica udienza l'Avv. Roberto Santucci, per le parti ricorrenti e per il Cugliero, ha rilevato che l'art. 203 del c.g.c. non conterrebbe richiami all'art. 180, per cui, pur avendo depositato le prove delle notifiche in data 4.3.2026, l'errore, che per la Procura generale condurrebbe alla inammissibilità del ricorso, sarebbe stato commesso in buona fede e comunque il contraddittorio sarebbe integro. Nel ribadire

le proprie tesi con riguardo alla posizione di Luca Brindisi, ove Biomasse Olevano s.r.l. sarebbe mera vittima di truffa, si è richiamato agli atti di causa.

Il difensore del GSE, nel rimettersi alle valutazioni del Collegio con riguardo all'anzidetto errore, ha evidenziato che tutti gli aspetti di interesse delle parti istanti sarebbero stati già trattati nella sentenza di appello, di cui viene chiesta la revocazione.

Il rappresentante della Procura generale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità per inosservanza delle norme del codice di giustizia contabile, anche se attinente a questione formale. Il ricorso non sarebbe comunque ammissibile perché con esso si mirerebbe a contestare la valutazione fatta dall'organo giudicante di una sentenza; inoltre tutti gli aspetti indicati dalla parte istante sarebbero stati già valutati nel precedente giudizio di appello, non essendo il giudizio di revocazione un terzo grado di giudizio.

L'Avv. Paolo Ravaglioli, infine, ha precisato il contenuto delle osservazioni in atti, al quale ha replicato il difensore del GSE.

Motivi della decisione

7. Il Collegio è chiamato ad esprimersi sulla questione della inammissibilità dell'odierno ricorso per revocazione, sollevata dalla Procura generale poiché "*la ricorrente BIOMASSE OLEVANO S.r.l. non ha depositato il decreto di fissazione dell'udienza notificato con la prova delle notifiche, nel termine di 30 giorni dall'esecuzione delle medesime*".

La difesa delle parti ricorrenti ha ammesso, nel formalismo della norma che disciplina la materia, di aver errato in buona fede, e comunque ha posto la questione della rilevabilità d'ufficio, ritenendo che la Procura generale non potesse sollevarla, in quanto decaduta.

Il Collegio ritiene che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione sia fondata, venendo in rilievo la violazione dell'art. 180, comma 1, del c.g.c. (come da ultimo modificato, a partire dal 1° aprile 2021, dall'art. 6, comma 3, lett. b), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76), ove si prevede che: "*L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni*".

Si osserva infatti che il novellato art. 180 del c.g.c., dal 2021, ha esteso così anche ai giudizi revocatori il termine decadenziale, previsto precedentemente per i soli giudizi d'appello (in verità il legislatore ha modificato più volte l'art. 180 del c.g.c., che, nella sua originaria versione, così recitava: "*Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo, l'atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni*".

L'art. 180, veniva poi privato, con la novella introdotta dall'art. 82, comma 1, d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, del riferimento alla revocazione ed all'opposizione di terzo, statuendo che: "*Nei giudizi di appello, l'atto di*

impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni").

L'art. 180, solo con la novella del 2021, e dunque con l'eliminazione dell'*incipit* "*nei giudizi d'appello*" ha (nuovamente) esteso ai giudizi revocatori il termine decadenziale per i depositi, e il mantenimento del generale riferimento all'"*atto d'impugnazione*", ricomprende, con ogni evidenza, anche il ricorso per revocazione.

La giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha precisato che "… *secondo quanto chiarito nella Relazione Illustrativa alla novella legislativa, la modifica di cui all'art. 6 comma 3, lettera b) del d.l. n.44/2021 è tesa a uniformare le modalità previste per l'appello, per la revocazione e per l'opposizione di terzo "consentendo di acquisire immediatamente la prova dell'avvenuta regolare costituzione del contraddittorio, così garantendo i tempi del processo e la sua ragionevole durata*"…

In tal senso si è espressa la giurisprudenza costante delle Sezioni giurisdizionali di appello ritenendo che "..al deposito del ricorso per revocazione, ai fini del radicamento del giudizio, nei termini di cui all'art. 178 c.g.c. (cfr. art. 203, c. 3, c.g.c.) si aggiunga un ulteriore successivo obbligo di nuovo deposito del ricorso, con la prova delle avvenute notificazioni, ai fini della dimostrazione della corretta instaurazione del contraddittorio" (così, testualmente Corte conti, Sez. II app., n. 211/2023; in termini analoghi, n. 17/2024 e n. 101/2022)" a cui si riconnette la "conseguente inammissibilità del gravame, in conformità al consolidato

orientamento di questa Corte (Corte conti, Sez. II app., n. 17/2024, n. 211/2023, n.527/2022, n. 344/2022, n.148/2022 e n. 101/2022; Sez. III app. n.111/2023, n. 39/2023)…". Ed ancora ""l'intempestività del deposito del ricorso notificato (con prova delle avvenute notifiche), risulta rilevabile (anche) d'ufficio, venendo in rilievo una preclusione decadenziale derivante dal mancato rispetto di un termine espressamente previsto dalla legge a pena di decadenza, oltreché finalizzato a garantire la tempestiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio processuale" (Corte conti, Sez. II app., n. 101/2022 e n. 148/2022) trattandosi di questione di puro diritto, per la quale non trova applicazione l'art. 91, comma 5, c.g.c., che richiama l'art. 101 c.p.c. sull'assegnazione, da parte del giudice, di un termine alle parti su questioni rilevate d'ufficio (Corte conti, Sez.II app., n. 101/2022 e n. 148/2022)… (Cass. n. 11724/2021; Cass. n. 22778/2019, n.15037/2018)…" (da ultimo Corte conti, II Sez. App., sent. n. 235/2025).

Nel caso di specie, dagli atti di causa, risulta che il ricorso per revocazione è stato notificato, con il decreto di fissazione d'udienza, in data 1.10.2025 (*ex* art. 203, comma 5, c.g.c.), ma non sono stati depositati, con la prova delle avvenute notifiche, tempestivamente nella segreteria del giudice adito, ovvero nei 30 giorni previsti dall'art. 180, primo comma, del c.g.c., ma solo in data 4.3.2026.

Il ricorso per revocazione deve essere, quindi, dichiarato inammissibile, per tardività del deposito dell'atto d'impugnazione notificato, con la prova delle avvenute notificazioni.

8. Anche a voler prescindere dal superiore motivo di inammissibilità il ricorso per revocazione rimarrebbe comunque inammissibile, come ha rilevato la Procura generale, per carenza dei requisiti previsti dall'art. 202, comma 1, lettera f) del c.g.c.

Il Codice di giustizia contabile disciplina i casi di revocazione delle sentenze nell'art. 202, laddove si legge che:

"*1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:*

a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato;

c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;

***f)** la sentenza è l'effetto di un **errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;** l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla **supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,** oppure quando è supposta **l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e** tanto nell'uno quanto nell'altro caso **se il fatto**

non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione."

Orbene, nel caso in esame, non sembra a questo Collegio che sussista il richiamato "errore di fatto, risultante dagli atti e dai documenti", per avere il giudice di appello posto a fondamento della sua decisione una sentenza (del Tribunale di Pavia n. 825/2024) che – provando solamente la truffa subita da Biolevano (per legname pagato ma non fornito)- sarebbe stata invece travisata, quale prova della "falsa attestazione della provenienza della biomassa" o della "fornitura nel 2018 a Biolevano di prodotti non conformi alla cd. filiera corta", come vorrebbe invece la parte ricorrente.

Né è condivisibile la tesi per cui neanche l'informativa della Guardia di finanza del 25.11.2021, anch'essa richiamata nella sentenza di appello, conterrebbe contestazioni di casi riferibili al 2018 di biomassa ritenuta inidonea alla incentivazione.

In realtà dalla disamina della sentenza emerge che il giudice di appello ha valutato un complesso di elementi, tra i quali la relazione della Guardia di Finanza (quella in data 25.11.2021 contiene anche fatti riferiti all'anno 2018, alle pagg. 226-227), e la sentenza penale appena citata, ritenuta rilevante per "*la condanna del soggetto fornitore…del prodotto destinato alla produzione dell'energia elettrica*", ove, come ha rilevato la Procura generale, dalle intercettazioni telefoniche "*si può trarre il*

ragionevole convincimento che…fossero quantomeno a conoscenza dell'impiego di biomassa non avente i requisiti per l'ulteriore incentivo dello 0,5% spettante solo in caso di impiego di prodotti derivanti dalla c.d. filiera corta…".

La sentenza di appello ha in particolare valutato il materiale probatorio in atti, autonomamente, rispetto alle risultanze del giudizio penale (anche con riguardo all'altra sentenza, del Tribunale di Pavia n. 87/2024 in data 26.2.2024, che ha assolto dai reati di truffa ai danni dello Stato e di associazione a delinquere, perché i fatti non sussistono, Covili Faggioli Bruno, Cugliero Alberto e Tali Pietro Franco) ed ha considerato le dichiarazioni rese da alcuni soggetti (ex dipendenti della società fornitrice FORENERGY Spa, o della società BIOLEVANO, anche addetti al controllo del prodotto conferito in impianto), sebbene con riferimento alla condotta di ciascuno dei prevenuti.

In buona sostanza, la sentenza con cui il Tribunale di Pavia (n. 825 in data 23.7.2024) ha condannato il Brindisi Luca, nella qualità di legale rappresentante della ditta fornitrice di materiali alla Biolevano, è stata considerata dal giudice di appello una conferma, indiretta, dei fatti contestati.

Ciò emerge in dettaglio dalla espressione "*I fatti contestati sono quindi confermati, sia pure indirettamente ma con carattere di decisività, dalla sentenza*" appena richiamata, con cui il "Tribunale di Pavia ha condannato Brindisi Luca, nella qualità di legale rappresentante di Forenergy spa…per i reati ascritti a tutti i capi di imputazione, *nella fase di fornitura di prodotti non conformi alla Biolevano*".

Ed ancora "*Il ruolo di collettore svolto da Brindisi Luca per la fornitura nel 2018 a Biolevano di prodotti non conformi alla c.d. filiera corta, ma comunque destinati alla lavorazione, rappresenta, ai fini della materialità degli elementi costitutivi del danno erariale, la precisa conferma che non era possibile riconoscere la quota di contribuzione premiale, per assenza dei presupposti che ne giustificassero l'erogazione"…"danno erariale consistente nella consapevole accettazione di prodotti destinati alla lavorazione ma non conformi rispetto ai criteri per il conseguimento della maggiorazione dell'incentivo, come emergente in atti…"* (pag. 32-33 della sentenza di appello).

In altri termini il giudice di appello non è incorso in una erronea percezione dei fatti, come vorrebbero gli istanti, ma ha valutato il materiale probatorio e i documenti di causa secondo il suo prudente apprezzamento, incensurabile con i tassativi motivi di revocazione, di cui al richiamato art. 202 del c.g.c.

E' dunque condivisibile l'orientamento della magistratura contabile per cui: "*per consolidata giurisprudenza, l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza, deve consistere in "una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (v., ex plurimis, Cass., sentt. n. 19071 del 2012, n. 17443 del 2008). La pronunzia del giudice che costituisca frutto di un'attività valutativa è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto" (così testualmente, Cass., 26 settembre 2013,*

n. 22080; in termini analoghi, Corte conti, Sez. III d'appello, 21 marzo 2017, n. 128, con la giurisprudenza di Cassazione ivi richiamata)…"(Corte conti, Sez. II App., sent. n. 92/2024).

9. Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c. sono compensate per la definizione del giudizio sulla base di questioni pregiudiziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione promosso da **BIOMASSE OLEVANO s.r.l., TALI Pietro Franco, FAGGIOLI COVILI Bruno** iscritto al n. **62443** del registro di segreteria, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 20 marzo 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Beatrice MENICONI	Massimo LASALVIA
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19/05/2026

IL DIRIGENTE

Massimo BIAGI

F.to digitalmente